

Codice A2107A

D.D. 19 novembre 2024, n. 399

Parziale modifica dello schema di contratto approvato con DD 248/A2107A/2024 del 5.08.2024 per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. del servizio di realizzazione delle attività residuali riferite ai Fondi di gestione nn. 335, 344 e 339 afferenti a Misure regionali del POR FESR 2014/2020 - Azione III.3b.4.1 (CUP J68I24000430002 - CIG B2A0B4532F).



ATTO DD 399/A2107A/2024

DEL 19/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2107A - Promozione internazionale

OGGETTO: Parziale modifica dello schema di contratto approvato con DD 248/A2107A/2024 del 5.08.2024 per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. del servizio di realizzazione delle attività residuali riferite ai Fondi di gestione nn. 335, 344 e 339 afferenti a Misure regionali del POR FESR 2014/2020 - Azione III.3b.4.1 (CUP J68I24000430002 - CIG B2A0B4532F).

Richiamata la determinazione dirigenziale DD 248/A2107A/2024 del 5.08.2024 con la quale è stata approvata l'offerta tecnico-economica presentata da Finpiemonte S.p.A. attraverso la piattaforma e-procurement SINTEL (id. n. 187771013), acquisita agli atti del Settore Promozione Internazionale con prot. n. 14446/A2100A del 1/08/2024 per lo svolgimento del servizio di realizzazione delle attività residuali di gestione riferite ai Fondi nn. 335 - 344 (Voucher per fiere internazionali all'estero) e n. 339 (Empowerment Internazionale), istituiti presso Finpiemonte per la gestione di Misure regionali del POR FESR 2014/2020 - Azione III.3b.4.1, ed è stato affidato alla società *in house* Finpiemonte S.p.A. il succitato servizio per l'importo di Euro 40.588,16 IVA esclusa (Euro 49.517,55 IVA inclusa), ripartito sulle annualità 2024, 2025 e 2026, secondo le rispettive attività da realizzare (CUP J68I24000430002 - CIG B2A0B4532F).

Dato atto che con la sopra citata determinazione sono state impegnate le risorse necessarie per la copertura finanziaria dell'affidamento del servizio a favore di Finpiemonte S.p.A. sul capitolo 140259 del Bilancio finanziario gestionale della Regione Piemonte 2024-2026, annualità 2024, 2025 e 2026 (Missione 19 – Programma 1901) ed è stato approvato inoltre lo schema di contratto per la disciplina dei rapporti e degli obblighi reciproci tra le parti derivanti dall'affidamento del servizio sopra indicato.

Dato atto, in particolare, che l'art. 14 del succitato schema di contratto ha previsto quale modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto quella di cui all'art.18, comma 10, e del richiamato Allegato I.4 del D. lgs. n. 36/2023 in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

Considerato tuttavia che, a seguito di approfondimenti successivi all'approvazione della succitata

determinazione, Finpiemonte S.p.A. ha fatto pervenire alcuni pareri del Responsabile del Settore regionale competente, Settore Contratti - Polizia Locale e Sicurezza Integrata della Direzione della Giunta Regionale, espressi nei confronti della società medesima, secondo i quali la linea interpretativa regionale risulta favorevole al permanere dell'applicabilità della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per quanto riguarda le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo sui contratti stipulati dal Regione con le società in house, dovendosi considerare tali contratti esclusi dal campo di applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici, anche alla luce della nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 36/2023.

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, modificare lo schema di contratto già approvato con DD 248/A2107A/2024 del 5.08.2024, sostituendo la clausola di cui all'art. 14 sopra richiamata con una nuova formulazione della stessa che recepisca le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo secondo le disposizioni di cui al già citato D.P.R. n. 642/1972.

Ritenuto conseguentemente necessario approvare il nuovo schema di contratto per l'affidamento del servizio sopra citato, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A), recante la modifica dell'art. 14, ferme restando tutte le altre disposizioni contrattuali, al fine della successiva sottoscrizione del contratto medesimo tra le parti.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 14, 16 e 17;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A,B, D della dgr 12- 5546 del 29 agosto 2017";
- la D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

- la D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

DETERMINA

- di approvare il nuovo schema di contratto per l'affidamento del servizio di realizzazione delle attività residuali di gestione riferite ai Fondi nn. 335 - 344 (Voucher per fiere internazionali all'estero) e n. 339 (Empowerment Internazionale), istituiti presso Finpiemonte S.p.A. per la gestione di Misure regionali del POR FESR 2014/2020 - Azione III.3b.4.1, di cui alla DD 248/A2107A/2024 del 5.08.2024, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A), recante la modifica dell'art. 14 relativa alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto, ferme restando tutte le altre disposizioni contrattuali, al fine della successiva sottoscrizione del contratto medesimo tra le parti.

Si dispone che la presente determinazione, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37 del D. lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: Finpiemonte S.p.A. – sede: Torino, Galleria San Federico n. 54 C.A.P. 10121 – C.F. 01947660013

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 Legge 241/1990: Giulia Marcon

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Affidamento in house ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 già disposto con DD 248/A2107A/2024 del 5.08.2024

Importo: Euro 40.588,16 IVA esclusa (Euro 49.517,55 IVA inclusa) già impegnato con DD 248/A2107A/2024 del 5.08.2024

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A2107A - Promozione internazionale)

Firmato digitalmente da Giulia Marcon

Allegato

All. A

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE
ATTIVITÀ RESIDUALI DI GESTIONE RIFERITE AI FONDI NN. 335 E 344
(VOUCHER PER FIERE INTERNAZIONALI ALL'ESTERO) E N. 339
(EMPOWERMENT INTERNAZIONALE) ISTITUITI PRESSO
FINPIEMONTE PER LA GESTIONE DI MISURE REGIONALI DEL POR
FESR 2014/2020 - AZIONE III.3B.4.1 (CUP J68I24000430002 - CIG
B2A0B4532F).**

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei -
Turismo e Sport – Settore Promozione Internazionale, in persona del Responsabile
del Settore, dott.ssa Giulia Marcon, domiciliata per l'incarico presso la Regione
Piemonte, in Torino, Piazza Piemonte 1, C.A.P. 10127 - C.F. n. 80087670016, nel
seguito anche "Regione"

E

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale
sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro
delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale, dott. Mario
Nicola Francesco Alparone, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Pietro
Boero di Torino in data 19 maggio 2023, rep. n. 174010, registrata a Torino in data
19/05/2023 n. 23063/1T, domiciliato per la carica in Torino, presso la sede sociale,
nel seguito anche "Finpiemonte"
nel seguito ove congiuntamente anche "Parti",

Premesso che:

- | | | |
|--|--|--|
| | a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di | |
| | Finpiemonte la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società | |
| | finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della | |
| | competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della | |
| | Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti | |
| | costituenti o partecipanti; | |
| | b) in particolare, l'art. 2, comma 2, alla lett. a) e alla lett. m) della sopra citata | |
| | Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, rispettivamente, per le | |
| | strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei | |
| | procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, | |
| | agevolazioni ed altri benefici comunque denominati e per lo svolgimento di | |
| | ogni attività istruttoria, strumentale e connessa alle altre previste dalla legge; | |
| | c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione | |
| | della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in | |
| | data 14/07/2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli | |
| | affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." - Rep. n. 274 del 15/07/2022 (nel | |
| | seguito anche solo "Convenzione Quadro") che deve intendersi parte | |
| | integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e a cui si fa | |
| | rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto; | |
| | d) ai sensi dell'art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogo), "in quanto | |
| | strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, | |
| | la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi | |
| | delle disposizioni vigenti approvate con D.lgs. 175/2016 e s.m.i, e riceve | |
| | l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale | |
| | mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad | |

	uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale”;	
	e) con D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021, la Giunta della Regione Piemonte	
	ha modificato la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 e approvato le nuove	
	“Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in	
	regime di “in house providing” per la Regione Piemonte”;	
	f) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:	
	- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione	
	regionale;	
	- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o	
	partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;	
	- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da	
	parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta	
	Convenzione Quadro;	
	g) con Delibera n. 143 del 27/02/2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione	
	(ANAC), ai sensi dell'art. 192 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016, ha disposto	
	l’iscrizione della Regione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e	
	degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei	
	confronti di proprie società in house, in ragione degli affidamenti diretti a	
	Finpiemonte S.p.A;	
	h) con D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 “Approvazione della	
	metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica	
	relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs	
	50/2016 e s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia	
	comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione	
	di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli	

	affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte;	
	i) con D.D. n. 43 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il	
	documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la	
	valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a	
	Finpiemonte, in attuazione della D.G.R. n. 2- 6472/2018;	
	j) con D.G.R. n. 21-6536 del 20 febbraio 2023 "D.G.R. 16/02/2018, n. 2-6472	
	“Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta	
	economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma	
	2, d. lgs. 50/2016 s.m.i.). - Integrazione" è stata integrata la metodologia per	
	la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli	
	affidamenti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-	
	6472;	
	k) con le successive D.D. n. 80 A/1000/A del 24/02/2023 e n. 91 A/1000/A del	
	28/02/2023 la Direzione della Giunta Regionale ha adeguato il valore	
	monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte	
	da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di	
	sostegno riconducibili all’Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni.	
	Premesso altresì che:	
	l. in attuazione della D.G.R. n. 3-6313 del 28 dicembre 2017 con la quale è	
	stata attivata la Misura del POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1	
	“Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso	
	l’erogazione di voucher per fiere internazionali all’estero”, con la D.D. n.	
	193 del 16/08/2018 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A., nel rispetto	
	della normativa vigente in materia di affidamenti in house di cui all'art. 192	
	del D. Lgs. 50/2016, le attività di attuazione della suddetta Misura, in	

particolare la gestione delle attività di controllo, verifica e rendicontazione

delle spese nonché quelle relative alla fase di presentazione e valutazione

delle domande ed erogazione dei contributi (agevolazioni concesse sulla

base del regime di aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407

del 18 dicembre 2013), in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del

Regolamento (UE) 1303/2013, art. 123, paragrafo 6;

m. il Contratto "*Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Azione*

III.3b.4.1 Misura “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del

territorio attraverso l'erogazione di voucher per fiere internazionali

all'estero - Contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A., quale

Organismo Intermedio, delle attività di controllo, verifica e rendicontazione

delle spese nonché quelle relative alla fase di presentazione e valutazione

delle domande ed erogazione dei contributi", è stato stipulato tra le parti in

data 28/09/2018 (Rep. n. 297 del 5/10/2018), con scadenza al 31/12/2023;

n. in attuazione della succitata Misura sono stati approvati due Bandi pubblici:

un primo “Bando per il sostegno alla internazionalizzazione delle imprese

del territorio attraverso l'erogazione di voucher per fiere all'estero” relativo

al periodo settembre 2018-giugno 2019 (DD n. 194 del 16/08/2018), per

quale è stato costituito il Fondo di gestione n. 335 e un secondo Bando

relativo al periodo luglio-dicembre 2019 per il quale è stato costituito il

Fondo n. 344 (DD n. 55 del 11/04/2019);

o. in attuazione della relativa Misura “Strumento finanziario a sostegno

dell'internazionalizzazione delle PMI piemontesi-Empowerment

Internazionale”, attivata con la D.G.R. n. 2-7745 del 30 ottobre 2018,

nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1, con D.D. n. 289

del 30/11/2018, è stato approvato il relativo Bando pubblico con procedura

di istruttoria delle domande e di selezione dei progetti di tipo valutativo a

sportello ed è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la gestione dello Strumento

Finanziario in qualità di Organismo di attuazione dello strumento finanziario

(SIF), ai sensi del Regolamento U.E. n. 1303/2013, nel rispetto della

normativa vigente in materia di affidamenti in house, di cui all'art. 192 del

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

p. in data 20/12/2018 è stato sottoscritto l'*"Accordo di finanziamento per la*

gestione della Misura "Strumento finanziario a sostegno

dell'internazionalizzazione delle PMI piemontesi - Azione III.3b.4.1 POR

FESR 2014-2020" tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., finalizzato

a disciplinare i rapporti derivanti dall'affidamento del succitato servizio

(Rep. n. 16 del 9/01/2019), con scadenza al 31/12/2023;

q. per la gestione della misura Finpiemonte ha costituito apposito fondo

rotativo di finanza agevolata, Fondo n. 339;

r. ai sensi della D.G.R. n. 6-2744 dell'8 gennaio 2021 è stata disposta la

rimodulazione della dotazione finanziaria della Misura del POR FESR 2014-

2020 Empowerment Internazionale e la riprogrammazione della stessa a

valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione Regione Piemonte

2000-2020, con conseguenti adempimenti anche sul piano contrattuale;

s. i corrispettivi maturati per le attività di gestione riferite ai Fondi sopra

richiamati nn. 335 , 344 e 339, sono stati riconosciuti e regolarmente

liquidati a Finpiemonte in attuazione e nel rispetto dei relativi contratti di

affidamento;

t. con DD/A2107A/2024 del, è stato approvato l'affidamento

	a Finpiemonte delle attività residuali di gestione riferite ai Fondi nn. 335 e	
	344 (Voucher per fiere internazionali all'estero) e n. 339 (Empowerment	
	Internazionale), istituiti presso Finpiemonte per la gestione delle sopra	
	richiamate Misure regionali del POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1;	
	u. con la medesima determinazione di cui al punto che precede è stato	
	approvato lo schema del contratto di servizio per l'affidamento a	
	Finpiemonte S.p.A. delle suddette attività;	
	Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento	
	regionale del servizio sopra indicato, nel rispetto della Convenzione Quadro	
	richiamata nelle Premesse.	
	Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le	
	Parti	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto	
	1. La Regione affida a Finpiemonte le attività meglio dettagliate al successivo art. 2	
	riguardanti lo svolgimento delle attività residuali di gestione riferite ai Fondi	
	identificati con i nn. 335 - 344 (Voucher per fiere internazionali all'estero) e n. 339	
	(Empowerment Internazionale), istituiti presso Finpiemonte per la gestione delle	
	seguenti Misure regionali del POR FESR 2014/2020 - Azione III.3b.4.1 (CUP	
	J68I24000430002 - CIG B2A0B4532F):	
	a) “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso	
	l'erogazione di voucher per fiere internazionali all'estero”, di cui alla D.G.R. n. 3-	
	6313 del 28 dicembre 2017 e alla D.D. n. 193 del 16/08/2018 citate nelle Premesse,	
	per la cui gestione sono stati costituiti i Fondi nn. 335 e 344;	
	b) “Strumento finanziario a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI	

piemontesi - Empowerment Internazionale”, di cui alla D.G.R. n. 2-7745 del 30

ottobre 2018 e alla D.D. n. 289 del 30/11/2018 citate nelle Premesse, per la cui

gestione è stato costituito il Fondo n. 339.

Le attività residuali di gestione dei fondi discendono da adempimenti già previsti dai

Bandi pubblici afferenti alle succitate Misure in materia di: controlli da esercitarsi

nei cinque anni successivi alla concessione, esecuzione dei piani di rientro dei

finanziamenti erogati secondo le scadenze concordate nei piani di ammortamento,

verifiche delle rendicontazioni finali delle spese dei progetti finanziati, disposizioni

di revoche totali o parziali delle agevolazioni concesse e attività ad esse connesse, o

derivano da adempimenti conseguenti alla riprogrammazione delle misure a seguito

di provvedimenti regionali.

Tali attività sono temporalmente collocabili negli anni 2024, 2025 e 2026 dovendosi

necessariamente adeguare alle tempistiche definite dai Bandi succitati e alle

modifiche dei programmi operativi regionali stabilite con apposite deliberazioni di

Giunta: esse si collocano, pertanto, a necessario completamento dell'esecuzione dei

succitati contratti di affidamento della gestione delle Misure Voucher Fiere ed

Empowerment Internazionale Rep. n. 297/2018 e Rep. n. 16/2019, stipulati dalla

Regione con Finpiemonte e citati nelle Premesse.

2. A conclusione delle suindicate attività residuali Finpiemonte comunicherà alla

Regione le giacenze disponibili sui Fondi nn. 339, 335 e 344 e la Regione

provvederà ad attivare le procedure per la chiusura dei fondi da parte di Finpiemonte

e la relativa restituzione alla Regione delle risorse nette disponibili a valere sugli

stessi, secondo le disposizioni regionali vigenti.

3. Le Parti possono concordare la chiusura anticipata di ciascuno dei fondi indicati,

anche prima della scadenza fissata del presente contratto, nel caso siano esaurite le

attività relative al medesimo.

4. Le attività oggetto di affidamento dovranno essere espletate nel rispetto degli atti e delle disposizioni richiamati nelle Premesse.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione del servizio oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a) attività propedeutica alla definizione dell'affidamento;
- b) attività di gestione finanziaria, contabile e amministrativa dei fondi attinente alla gestione dei finanziamenti erogati, al monitoraggio dei piani di ammortamento dei finanziamenti e dei rientri, alla gestione dei fondi pubblici trasferiti, ivi comprese le connesse attività di gestione documentale; attività relativa ad adempimenti conseguenti alla riprogrammazione delle misure a seguito di provvedimenti regionali;
- c) attività di controllo e verifica:
 - messa a disposizione dei soggetti beneficiari degli strumenti e delle piattaforme necessarie per la rendicontazione;
 - esame e verifica delle rendicontazioni e delle dichiarazioni di spesa, gestione delle attività conseguenti;
 - attività relativa ai controlli in loco: attività propedeutiche al controllo in loco (es. campionamento, predisposizione di strumenti di verifica, ecc.), svolgimento del controllo in loco e comunicazione esiti alla Regione;
 - verifica dei casi di presunta cessazione di stabilità delle operazioni;
- d) attività di gestione delle revoche totali o parziali delle agevolazioni erogate a seguito delle verifiche previste dai Bandi pubblici regionali di riferimento: avvio iter per la disposizione di revoca, adozione degli atti di revoca,

	monitoraggio e attività amministrativa correlata;	
	e) attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio	
	periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite	
	e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali	
	per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D.	
	14/04/1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e altre attività e atti	
	dovuti nei riguardi della Corte dei Conti ai sensi delle norme vigenti in	
	materia;	
	f) attività di assistenza e informativa di supporto ai soggetti beneficiari,	
	attraverso vari canali;	
	g) attività relative agli adempimenti previsti dalla Convenzione Quadro per gli	
	affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., con particolare riferimento all'invio	
	della rendicontazione periodica e finale delle attività svolte, alla chiusura dei	
	fondi e al trasferimento delle disponibilità residue alla Regione al termine	
	delle attività di gestione.	
	2. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base	
	semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando	
	eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende	
	adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.	
	3. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della	
	gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispose la relativa rendicontazione finale	
	e la trasmette alla struttura affidante.	
	Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza	
	1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti inerenti	
	alle attività oggetto del presente affidamento e l'attività di raccordo e	

coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle relative procedure attuative e,

in particolare, le attività sotto elencate:

- a. i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione delle attività residuali, fermo restando l'obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione e il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti e adempimenti;
- b. l'attivazione e il monitoraggio delle procedure di riscossione coattiva in seguito all'adozione degli atti di revoca;
- c. la titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondi - Risorse

1. Alla data del 31/12/2023 le disponibilità liquide dei fondi di gestione, come da Bilanci consuntivi dei fondi pervenuti da Finpiemonte, ammontano a:

- Fondo n. 335: Euro 571.249,71;

- Fondo n. 344: Euro 185.400,33;

- Fondo n. 339: Euro 19.069,23.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a

	fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria	
	del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza	
	all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del	
	medesimo periodo e gli interessi.	

	Art. 5 – Durata	
--	------------------------	--

	1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al	
	31 dicembre 2027.	

	2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che	
	dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà	
	stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente	
	contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento	
	regionale adottato.	

	Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio	
--	--	--

	1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e	
	organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei Bandi pubblici di riferimento delle	
	sopra citate Misure regionali e degli atti citati in premessa, nel pieno rispetto della	
	Convenzione Quadro vigente, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei	
	principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti,	
	nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati	
	personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento	
	dei costi.	

	2. La struttura regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli	
	orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti alle materie oggetto di	
	affidamento.	

	Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo	
--	--	--

- | | |
|---|--|
| 1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte un | |
| corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della | |
| congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro. | |
| 2. Sulla base dell'offerta di servizio pervenuta da Finpiemonte (attraverso la | |
| piattaforma e-procurement SINTEL e acquisita agli atti della Direzione Direzione | |
| regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore | |
| Promozione Internazionale con protocollo n. 14446/A2100A del 1/08/2024) e | |
| approvata con il provvedimento di affidamento del servizio, DD...../A2107A/2024 | |
| del, il corrispettivo è convenuto tra le Parti in euro 40.588,16 IVA | |
| esclusa, pari a euro 49.517,55 IVA 22% inclusa, articolato come segue: | |
| - per le attività da svolgersi nell'anno 2024 euro 31.602,48 IVA esclusa (pari a euro | |
| 38.555,02 IVA inclusa); | |
| - per le attività da svolgersi nell'anno 2025 euro 4.498,94 IVA esclusa (pari a euro | |
| 5.488,71 IVA inclusa); | |
| - per le attività da svolgersi nell'anno 2026 euro 4.486,74 IVA esclusa (pari a euro | |
| 5.473,82 IVA inclusa). | |
| 3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse impegnate con la DD | |
|/A2107A/2024 del sul capitolo 140259 (Missione 19 - Programma 1901), | |
| annualità 2024, 2025 e 2026 (impegni nn. 2024/xxxx; 2025/xxxx; 2026/xxxx) del | |
| Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 della Regione Piemonte, con applicazione | |
| della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" previsto dall'art. | |
| 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96). | |
| 4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri | |
| effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto. | |
| 5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione | |

di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione

Piemonte del documento stesso, fatto salvo diverso accordo tra le Parti, e sulla base

della rendicontazione periodica presentata, ai sensi dell'articolo 21 della

Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la

previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di

servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già

previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o

più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il

Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di

un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento

dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione

dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole

contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione

Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di

azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di

svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività

medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno

formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del

presente contratto né deroga tacita alla durata di quest'ultimo. Eventuali proroghe

alla durata del presente contratto dovranno essere approvate con le modalità di cui al

precedente art. 4.2.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell’affidamento

1. L’affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l’inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell’intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell’inadempimento ovvero qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11– Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (nel seguito anche GDPR) e del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come integrato con le modifiche introdotte dal D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell' art. 28 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e le istruzioni indicati nell’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014, come modificato dalla D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso, nonché gli ulteriori obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, entrato in vigore il 14 luglio 2023, che ha apportato modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e che qui si richiama

quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, esso oltre ai dipendenti della Giunta regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte e dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni è causa di risoluzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dal PIAO, approvato con D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31 gennaio 2024 da parte di Regione Piemonte, nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Nel rispetto della misura specifica prevista dal PIAO della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle

disposizioni della Convenzione Quadro e agli atti adottati dalla Regione citati in premessa.

Art. 14 – Registrazione e repertoriazione - Oneri

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2024.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Il presente contratto si compone di 15 articoli e di n. 1 allegato.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport

Settore Promozione Internazionale

La Responsabile

Giulia Marcon

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Mario Nicola Francesco Alparone

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento del servizio relativo alle attività residuali riferite ai Fondi nn. 335 e 344 (Voucher per fiere internazionali all'estero) e n. 339 (Empowerment Internazionale), istituiti presso Finpiemonte per la gestione delle sopra richiamate Misure regionali del POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1, a cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte S.p.A. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale Responsabile, Finpiemonte S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Promozione Internazionale della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, quale Delegato del Titolare (Giunta Regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.05.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

	d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per	
	cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità	
	per le quali sono trattati;	
	e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un	
	arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono	
	trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,	
	compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,	
	da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal	
	danno accidentali.	
	3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI	
	I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile	
	esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:	
	- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.	
	I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e	
	all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.	
	Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a	
	quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.	
	4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI	
	Tipo di dati personali	
	I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto	
	dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o	
	raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:	
	1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza,	
	codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)	
	2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.	

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che conferiscono i dati nello svolgimento di azioni, operazioni, atti, interventi, richiesti o derivanti dalle attività oggetto di affidamento a Finpiemonte con il presente contratto.

Banche dati

- Sistema di ricezione delle domande (CSI Piemonte/Finpiemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla

valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione

preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e

organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le

eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del

GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto

degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del

trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per

fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare,

non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi

modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli

interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto

relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento

sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente

contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizio. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle proprie del servizio oggetto del presente contratto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2-4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA

Con il presente contratto, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla

violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.